



# COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: [segreteria@comune.arcole.vr.it](mailto:segreteria@comune.arcole.vr.it)

COPIA

R. D. n.13

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, presso la **sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole**, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

<b>CERETTA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>CARLI DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>
<b>TRENTIN BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>BOSEGGIA STEFANO</b>	<b>A</b>	
<b>LONGO MARIUCCIA</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>FERRARO ANNA</b>	<b>A</b>	
<b>GODI RICCARDO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>BARANA MICHELA</b>	<b>A</b>	
<b>LONGO MARIO GILBERTO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>NARDI LUCA</b>	<b>A</b>	
<b>TODESCO FERNANDO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>CRISTANI LAURA</b>	<b>P</b>	<b>Contrario</b>
<b>FAVENO VITTORINA</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>			

(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 4  
(F)avorevoli n. 8; (C)ontrari n. 1; (A)stenuti n. 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. ABRAM PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

### L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2018.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01.09.2014, applicato per l'annualità 2014;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.06.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.07.2015, applicato per l'annualità 2015;

VISTA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 31.05.2016, applicato per l'annualità 2016;

VISTA infine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2017 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.03.2017, applicato per l'annualità 2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2017 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI per l'anno 2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 27.03.2017;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI:

- Esenzione TASI per abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8, A/9 per i quali l'imposta è applicabile) così come definita ai sensi dell'IMU;
- Esenzione dei terreni agricoli, così come definiti ai sensi dell'IMU;
- Esenzione TASI per quota inquilino/utilizzatore per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre continua a essere dovuta la quota del proprietario dell'immobile con aliquota e codice tributo "altri fabbricati". Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTO l'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), in particolare:

- comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

CONSIDERATO che per l'anno 2016, ai sensi della Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 – comma 28 – i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e che per l'anno 2017 i Comuni che hanno deliberato ai sensi del precedente periodo possono continuare a mantenere con espressa deliberazione di Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08.03.2017 di determinazione di aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 27.03.2017;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del 29 novembre 2017 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il comunicato del 12.02.2018 del Ministro dell'Interno ha annunciato ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce l'ulteriore proroga al 31 marzo del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

VISTO che l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale data;

VISTO il bilancio 2017 in corso di approvazione (di cui all'odierno O.D.G.);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività territoriale per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa il cui presupposto impositivo è il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree edificabili;

CONSIDERATO CHE i servizi pubblici indivisibili finanziati dalla TASI e goduti a livello di comunità locale nel comune di Arcole identificati in base ai servizi generali prestati e forniti all'intera collettività nell'anno 2017, si possono riassumere come segue:

<b>Servizi indivisibili comunali</b>	<b>Dati consuntivo 2017</b>
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05 – TITOLO 01	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali al netto del rimborso del costo dipendente in comando	€ 85.585,21
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 06 – TITOLO 01	
Costi comuni generali al netto del costo attribuito al servizio rifiuti pari a € 29.126,40	€ 143.769,28
MISSIONE 03 – PROGRAMMA 01 – TITOLO 01	
Polizia municipale al netto della spesa finanziata con entrate da contravvenzioni pari a € 220,32	€ 41.485,60
MISSIONE 04 – PROGRAMMA 01 – TITOLO 01	
Trasferimenti a scuole materne	€ 144.630,00
MISSIONE 04 – PROGRAMMA 01 – TITOLO 01	
Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari	€ 77.528,81
MISSIONE 4 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 01	
Spese di mantenimento e di funzionamento della scuola media	€ 38.130,49
MISSIONE 09 – PROGRAMMA 05 – TITOLO 1	
Parchi e servizi per la tutela ambiente	€ 74.257,59

MISSIONE 09 – PROGRAMMA 03 – TITOLO 01	
Spese aggiuntive di smaltimento rifiuti solidi urbani in uscita dal centro di raccolta comunale	€ 33.703,04
MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 – TITOLO 01	
Illuminazione pubblica e servizi connessi a viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 238.878,47
MISSIONE 08 – PROGRAMMA 01 – TITOLO 01	
Urbanistica e gestione territorio	€ 3.474,71
MISSIONE 12 – PROGRAMMA 09 – TITOLO 01	
Cimiteri	€ 56.685,94
<b>TOTALE</b>	<b>€ 938.129,14</b>

I costi dei servizi sopra descritti sono stati identificati in base ai servizi generali prestati e forniti all'intera collettività nell'anno 2017, in base ai costi medi sostenuti e rilevati nell'esercizio finanziario 2017;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8 (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno e Carli), astenuti nessuno, contrari n. 1 (Cristani) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
  - a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
  - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
  - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
  - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 3) DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI):

- Aliquota **2,0 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, censite nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e l'utilizzatore**, ed il loro nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6,0 per mille – aliquota IMU applicata **pari al 4,8 per mille** - somma IMU + TASI =< 6,8 per mille)*

- Aliquota **2,0 per mille** per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree edificabili;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata **pari al 8,1 per mille** - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)*

- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati di categoria A/6;
- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria A/10;
- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati di categoria B/7;
- Aliquota **2,0 per mille** per i restanti fabbricati della categoria B;
- Aliquota **2,0 per mille** per fabbricati di categoria C/1;
- Aliquota **2,0 per mille** per fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5;
- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, di categoria D/10;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata **pari al 8,1 per mille** - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)*

- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria D esclusa la categoria D/10, pertanto:

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata **pari al 8,1 per mille** - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)*

- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole, di categoria D/10.

4) DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

5) DI STABILIRE CHE la tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2018 è dovuta:

- per la percentuale del 70% dal titolare del diritto reale dell'immobile (dal proprietario)
- per la percentuale del 30% dall'utilizzatore dell'immobile

6) DI STABILIRE le seguenti detrazioni / riduzioni:

- **riduzione di € 50,00 per ogni componente disabile al 100%**, applicabile ai soggetti passivi aventi componenti del nucleo familiare cui è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100%, a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi € 40.000,00;

- **riduzione di €. 50,00 per ogni figlio minore di età compresa da 0 a 6 anni**, applicabile al proprietario dell'immobile e unicamente per l'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria), alle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
  - **riduzione di €. 50,00 per ogni persona anziana di oltre 80 anni**, appartenente allo stesso nucleo familiare del proprietario dell'immobile, e unicamente per l'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria), alle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
  - **riduzione di €. 50,00 al proprietario dell'immobile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario** a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti utilizzato e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce, gas disattivate; la riduzione è applicabile unicamente all'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria) e alle condizioni previste dall'art. 6 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
  - **riduzione del 50% sulla base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e alle modalità previste dall'art. 5 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;
- 7) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC modificato con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2017, in vigore dal 01.01.2017;
- 8) DI DARE ATTO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9) DI DARE ATTO CHE, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 9 - (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli e Cristani);

Consiglieri votanti: n. 9 - (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli e Cristani);

- voti favorevoli: n. 8 - (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno e Carli)

- voti contrari: n. 1 (Cristani)

astenuti: nessuno

Il Sindaco ne proclama l'esito

## **INTERVENTI DEI CONSIGLIERI**



Il Sindaco sottopone all'attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente e, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i Consiglieri:

Il Consigliere Dott.ssa Laura Cristani: "Vale lo stesso discorso che ho fatto prima perché comunque la legge permette di abbassare la TASI all'uno per mille quindi volendo, visto che non servono queste tasse a finanziare le opere pubbliche, potremmo anche ridurle."

Il Sindaco: "Si è strano perché siete stati al Governo, anzi ci siete ancora al Governo, ma le tasse non le avete diminuite. Si vede che ad Arcole si può ma a Roma no."

Il Consigliere Dott.ssa Laura Cristani: "Questa è una disposizione nazionale, è una legge nazionale che dà la possibilità ai Comuni di fare questo, il nostro è un Comune virtuoso, non ha bisogno di questi soldi per fare le opere evidentemente."

Il Sindaco: "Ha bisogno dei soldi per la spesa corrente però, questo sì."

Il Consigliere Dott.ssa Laura Cristani: "Questo è un Comune virtuoso perché poi il Revisore lo dirà quindi ci sono tutti i presupposti volendo per ridurre."

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2018.**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 16-02-2018

Il Responsabile del servizio  
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

---

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 16-02-2018

Il Responsabile del servizio  
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to CERETTA ALESSANDRO

Il Segretario Generale  
F.to Dott. ABRAM PAOLO

---

N.ro 399 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 27-03-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

*Arcole, li 27-03-2018*

Il Segretario Generale  
F.to Dott. ABRAM PAOLO

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

*Arcole, li 27-03-2018*

Il Segretario Generale  
Dott. ABRAM PAOLO

IL DELEGATO

---

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 07-04-2018.

Il Segretario Generale  
F.to Dott. ABRAM PAOLO